



# Ciclomotore e velocità alterata

## DISCIPLINA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 97, commi 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, la circolazione del ciclomotore, trova un evidente limite giuridico nel limite di velocità che esso può sviluppare o che sviluppa in concreto, sulla strada. Infatti, allorché un ciclomotore sviluppa una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 del suddetto codice, è da considerare alterato.

Tale limite è pari a 45 km/h ed al fine di accertare l'anzidetta alterazione, è necessario che la velocità sia sviluppata su strada orizzontale.

In tal caso, rispondono delle anzidette violazioni, il soggetto che ha alterato il ciclomotore (comma 5), nonché chi si trova a condurlo (comma 6), allorché il ciclomotore risulti alterato.

Entrambe le fattispecie, sono sanzionate nei termini di cui al successivo comma 14 ovvero, con sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria della *confisca*, con riferimento a chi ha effettuato l'alterazione e, del *fermo amministrativo*, con riferimento a chi è stato trovato a condurre il veicolo: qualora sia inequivocabilmente dimostrato che quest'ultimo abbia alterato il ciclomotore, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della *confisca*.

L'art. 97 del Nuovo Codice della Strada, poi, costituisce una norma speciale che, all'interno del Titolo III, del precitato Codice, individua una fattispecie particolare, cui dover fare riferimento, ogni qualvolta si consideri un ciclomotore come "truccato", senza che tale alterazione - come avveniva in passato - determini una sua diversa classificazione.

## NOTE OPERATIVE

Ciò detto e a parere di chi scrive, si possono profilare due diverse ipotesi:

- le caratteristiche del ciclomotore vengono alterate ancor prima della sua immissione nel relativo circuito economico e quindi, il veicolo deve essere classificato motociclo, prima ancora della sua immissione nel flusso della circolazione;

- il ciclomotore è venduto come tale e, successivamente alla sua immatricolazione, subisce quell'alterazione necessaria ad imprimergli una velocità superiore ai 45 km/h.

In quest'ultimo caso, si applica la sanzione speciale di cui all'art. 97 del su menzionato Codice, assorbente di ogni altro illecito previsto nel Titolo III del medesimo decreto, in relazione alla abusiva circolazione dei motocicli.

Diversamente, per quanto riguarda il conducente del ciclomotore alterato - che nella sostanza ha le medesime caratteristiche del motociclo e quindi, deve essere condotto in regime di sicurezza - si applicano le eventuali sanzioni previste dal Titolo IV del Codice, in ordine all'assenza dei requisiti psicofisici ovvero della abilitazione alla guida (artt. 115 s. C.d.S.).

Naturalmente, trattandosi di ciclomotore (ancorché alterato) per il quale è

stato corrisposto il relativo premio di assicurazione, non si applica l'art. 193 del su citato Codice, giacché in caso di incidente stradale l'impresa di assicurazione è comunque tenuta ad indennizzare il terzo danneggiato, con eventuale rivalsa nei confronti del contraente inadempiente all'obbligazione prevista per il maggior rischio derivante dalla circolazione del veicolo stesso.

All'accertamento del superamento della velocità dei 45 km/h (solitamente a mezzo di strumento rilevatore della velocità istantanea), il personale di polizia stradale dovrà verificare l'eventuale esistenza di alterazioni palesi nel ciclomotore (art. 192 C.d.S.) e, in mancanza di altri elementi di certezza della prova (anche nominando persone idonee allo scopo)<sup>(1)</sup>, potrà sottoporre il veicolo a più prove di velocità da effettuare su strada pianeggiante<sup>(2)</sup>. Al positivo esito di tali prove - che costituiscono dei meri indizi, nella eventuale ipotesi della rilevanza penale del fatto - il veicolo potrà essere sottoposto alla misura del sequestro (art. 13 l. 689/81 e/o art. 354 c.p.p.), al fine di poterlo verificare, mediante consulenza tecnica o prova, presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione<sup>(3)</sup>.

In relazione all'accertamento dell'alterazione delle caratteristiche del ciclomotore, oltre che della sua

conduzione<sup>(4)</sup>, quando lo stesso sia stato effettivamente alterato, nell'applicare la sanzione amministrativa del fermo amministrativo ovvero la misura del sequestro finalizzato all'applicazione della confisca, l'organo accertatore - trattandosi di veicolo a due ruote - eviterà di consegnare il veicolo in custodia al conducente o al proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di essere estraneo alla violazione stessa: in tal caso, il fermo, come il sequestro, non potranno aver luogo.

Peraltro, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa: diversamente, la dimostrazione che il genitore non ha potuto impedire il fatto, va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo alterato.

Leggi e Giurisprudenza	d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 legge 30 novembre 1981, n. 689 C.p.p. Cass. Civ., Sez. II, 14.10.2009, n. 21881 Cass. Civ., Sez. II, 10.04.2008, n. 9435 Cass. Civ., Sez. II, 22.06.2007, n. 14656
Prassi e Dottrina	G. Protopataro, <i>Circolazione dei ciclomotori</i> , Egaf, 2013

## Note

(\*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) Le relative spese di verifica tecnica (procedimento), saranno poste a carico del proprietario o del conducente del veicolo, solo allorquando emergano evidenti elementi di responsabilità in ordine agli anzidetti addebiti; diversamente, le spese di accertamento resteranno a carico dell'Amministrazione dalla quale dipende l'organo di polizia stradale (art. 16/1 l. 689/81)

(2) Sarà opportuno redigere verbale delle operazioni compiute, prevedendo diversi percorsi alternativi e sempre considerando la tolleranza di legge del 5% sulla velocità rilevata.

(3) Va ulteriormente chiarito, che il mero superamento della velocità, senza la concreta constatazione dell'alterazione del ciclomotore, non consente di poter ritenere accertata la violazione all'art. 97 del Codice.

(4) Va qui evidenziato, che mentre il comma 5 dell'art. 97 C.d.S. punisce solo l'alterazione del ciclomotore che consenta il superamento del limite di velocità categoriale (45 km/h), il comma 6 del citato articolo, punisce ogni comportamento illecito tendente ad alterare le caratteristiche e le prescrizioni indicate all'art. 52 del Codice, ancorché da tali alterazioni non derivi una velocità superiore a quella anzidetta.